SENT. N. 72/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Francesco LIGUORI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **n. 46282** del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133213 del Comune di Bologna nei confronti dell'agente contabile **INTERBARTOLO Maria Teresa**, c.f. NTRMTR73R50G964K in riferimento all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva "Luca's;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

vista la relazione del 20 giugno 2024 del Magistrato relatore;

visto il decreto del 20 dicembre 2024, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2025 tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Guida Iorio. Non sono comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 6 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133213 relativo all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva "Luca's", avente sede a Bologna, per l'**esercizio finanziario 2017**.

Il conto è stato compilato d'ufficio, sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna e depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile.

In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie poi, a seguito di una nota istruttoria del Magistrato relatore con la quale era stata evidenziata l'esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, è stato parificato con determina del Direttore generale.

2. Con relazione del 20 giugno 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale "*È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]".

Il Magistrato relatore nell'analizzare il conto ha tra l'altro sottolineato che le somme comunicate dall'agente contabile tramite dichiarazione trimestrale e oggetto del conto in analisi sono state riversate al Comune di Bologna.

Il conto pareggia, evidenziando un importo versato pari al riscosso.

3. In data 10 aprile 2025 la Procura regionale ha presentato le proprie conclusioni, rilevando come il Comune di Bologna non abbia adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e compilato d'ufficio dall'amministrazione, la stessa inviti l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.

Ritiene, la Pubblica Accusa, che la sottoscrizione con conseguente riconoscimento del conto da parte dell'agente contabile costituisca un adempimento imprescindibile poiché, per quanto compilato d'ufficio, il conto giudiziale rimane un atto dell'agente contabile. Quest'ultimo è parte del giudizio di conto ed è destinatario delle statuizioni contenute nella pronuncia che potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito risultante ad esito del giudizio. Inoltre, la mancata sottoscrizione secondo la Procura regionale comporterebbe una lesione del diritto al contraddittorio. Cita, a supporto della prospettazione di cui sopra, giurisprudenza di questa Corte.

Per quanto sopra esposto, la Procura regionale chiede che questa Sezione disponga "*la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché si provveda a procurare l'esatto adempimento del disposto dell'art. 614, comma 1, lett. b) del r.d. n. 827/1924*".

4. Né l'agente contabile, al quale è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione d'udienza, né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie.

5. Nel corso dell'udienza del 7 maggio 2025 la Procura regionale si è riportata ai contenuti della memoria depositata.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 133213 dell'agente contabile Maria Teresa Interbartolo, compilato d'ufficio a cura del Comune di Bologna, relativo all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva "Luca's".

2. Al fine della decisione dell'odierno giudizio è utile ricordare i principi già espressi da questa Sezione Giurisdizionale (da ultimo, con sent. n. 22/2025) la quale, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti "*nel senso della irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze relative essere colmate con acquisizioni istruttorie*", ha ricordato che "*Il giudizio di conto è una verifica nell'interesse del contribuente sull'uso del denaro e dei beni della comunità*", che "*La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza*" e, infine, ha aggiunto che "*negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme*".

Nel caso di specie, come rilevato dalla Procura regionale, non è stato adempiuto il disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, giacché l'agente contabile non è stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto.

Tuttavia, la funzione della previsione di cui sopra è quella di consentire

all'agente contabile di fare proprie le risultanze del conto ed, eventualmente, di contestarlo considerato che, come ricordato dalla Procura regionale, il giudizio potrebbe concludersi con la condanna dell'agente contabile al pagamento del debito risultante ad esito del giudizio. Nel caso *sub iudice* però, l'agente contabile, riversando la somma che risulta dal conto, lo ha implicitamente riconosciuto; quindi, la sua sottoscrizione si risolverebbe in un adempimento con ogni evidenza formale, privo di utilità, non potendosi peraltro ipotizzare qualsivoglia ammanco.

Per completezza, si evidenzia che nei precedenti richiamati dalla Procura regionale è effettivamente affermato il principio dell'indispensabilità della sottoscrizione da parte dell'agente contabile, ma in riferimento a situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, che invece è presente, come visto, nell'odierna fattispecie.

Il diritto al contraddittorio è stato assicurato, in quanto all'agente contabile è stato correttamente notificato il decreto di fissazione d'udienza.

Per quanto sopra esposto, si dispone il discarico dell'agente contabile.

3. Non è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata effettuazione di attività difensiva da parte dell'agente contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

SENT. N. 72/2025/GC

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Riccardo PATUMI	Massimo PERIN
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)